

N. R.G. 4764/2016



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TIVOLI
 SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. 4764/2016, pendente

tra

██████████ con il patrocinio dell'avv. IMPERI
 GIOVANNI

ricorrente

e

COMUNE DI ██████████

convenuto

OGGETTO: retribuzione

Conclusioni delle parti come da rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.12.2016, ██████████ ha convenuto davanti al Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di ██████████ chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto, quale segretario comunale di fascia B operante in Comuni privi di figure dirigenziali, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati presso il Comune così come quantificati dal medesimo in ██████████, e per l'effetto, disapplicato ogni provvedimento amministrativo contrario, di disporre il pagamento a suo favore dei diritti di segreteria ivi quantificati oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo effettivo.

1



Il comune non si costituiva e va pertanto dichiarato contumace stante la regolarità della notifica del ricorso.

Ritenuta la natura documentale della lite la causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione assenti le aprti alle ore 13.46.

Con il d.l. n. 90/2014 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il legislatore è intervenuto in materia di diritti di segreteria.

L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 (rubricato *“Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del proventi annuale dei diritti di segreteria”*) ha, infatti, riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

Il primo comma della disposizione ha abrogato l’art. 41, comma 4, della l. n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962) per conto dell’ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L. n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha, poi, riformulato l’art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, statuendo che il *“provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*. In precedenza l’articolo 30 prevedeva l’assegnazione ai Comuni del 90% del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10% al Ministero dell’Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per i corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali.

La quota riservata ai segretari comunali ai sensi del vecchio art. 41 veniva calcolata non sul totale dell’entrata, ma sul 90% riservato agli enti locali.

Nel comma 2-bis (aggiunto in sede di conversione) è stato, tuttavia, precisato che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una deroga all’integrale devoluzione al Comune dei diritti di rogito, prevedendone l’attribuzione in misura comunque non superiore al quinto dello stipendio in godimento al segretario comunale rogante *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”*.

La norma in esame è chiara nell’individuare, quali destinatari del provento di cui all’art. 30 l. n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero quelli che operano presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale (vale a dire i segretari comunali di fascia C, la cui retribuzione tabellare non è parametrata a quella della dirigenza, a differenza dei segretari comunali di fascia A e B).



Può ritenersi pacifico che il comune ove opera il ricorrente sia privo, in organico, della figura dirigenziale non avendo il Comune conto dedotto sul punto.

Ciò premesso, anche se il ricorrente è inquadrato quale segretario comunale di fascia B e gode, pertanto, di una retribuzione tabellare equiparata a quella dirigenziale, al medesimo compete ugualmente la quota dei diritti di segreteria entro il limite previsto dalla legge.

Sul punto si condivide quanto affermato dal Tribunale di Monza che di seguito si riporta *“La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.*

La lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall’utilizzo della congiunzione “e” e dell’avverbio “comunque”, che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi, stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: la prima, quella dei segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, la seconda, quella dei segretari privi di “qualifica” dirigenziale (espressione atecnica che sta a significare i segretari di fascia C, il cui trattamento retributivo tabellare non è equiparato a quello della dirigenza), ai quali ultimi compete “comunque”, ossia “in ogni caso”, l’attribuzione della quota dei diritti di segreteria, anche se in servizio presso enti locali il cui organico contempla figure dirigenziali.

Anche la ratio della norma pare chiara: il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari di fascia C è, infatti, funzionale a sopperire ad una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie (ossia alle fasce A e C), è meno consistente; quanto agli altri segretari, il cui trattamento retributivo tabellare è equiparato a quello dirigenziale, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali e per i quali, quanto alla retribuzione di posizione, non può, pertanto, operare il meccanismo del c.d. galleggiamento con la dirigenza (l’art. 41, co. 5, del CCNL dei Segretari Comunali prevede, infatti, che l’indennità di posizione del segretario comunale non deve essere “inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”; ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183; ne segue che nei comuni privi di dirigenti il trattamento retributivo del segretario comunale è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione)” (cfr. tribunale di Monza del 19 settembre 2016).

Nonostante il chiaro tenore letterale del testo normativo, il Comune di ████████ ha sospeso il pagamento dei diritti di rogito in favore del ricorrente e ciò alla luce della deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.



La Corte ha così motivato: *“Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga “trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale”. Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”, a superamento dell’orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti “ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).*

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582).

D’altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione”.

Tuttavia tale interpretazione si scontra con il tenore letterale del dettato normativo, che espressamente estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari e non ai soli appartenenti alla fascia senza lasciare spazio alcuno o lacune da riempire con attività esegetica dell’interprete.

Alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, si ribadisce come *“ il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi: 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto e la seconda, quella dei segretari che non hanno “qualifica dirigenziale”, in cui l’attribuzione di diritti di rogito è ancorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, per tanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale”.* (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR. Cfr. anche Corte dei Conti,



sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR e 297/2014/PAR) e si evidenzia come *“La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall’art.41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l’allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l’ente; in tal senso si giustifica, infatti, l’attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l’ente sia primo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato”* (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n.194/2014/PAR).

In materia numerose sono le pronunce favorevoli al ricorrente (Trib. Milano 1539/2016, 2516/2016, Trib. Busto Arsizio n. 307/2016 e Trib. Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente riconoscimento in favore del ricorrente dei diritti di segreteria oggetto di causa e condanna del Comune a provvedere al pagamento di quanto accantonato a questo titolo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

La novità della questione trattata, oggetto di contrastanti orientamenti esegetici, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli , in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce al ricorrente il diritto, quale segretario di fascia B nei comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigente, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati presso il Comune di ██████████ e, conseguentemente, condanna il medesimo al pagamento in suo favore della somma di euro € ██████████, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Tivoli, il 14/11/2017

Il giudice
dott.ssa Roberta Mariscotti

